



2018/0224(COD)

11.9.2018

EMENDAMENTI

897 - 1256

Progetto di relazione

Dan Nica

(PE625.305v01-00)

Istituzione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione
– e definizione delle norme di partecipazione e diffusione

Proposta di regolamento

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))

Emendamento 897
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **116 895 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa **e ulteriori 3 105 000 000 EUR a prezzi costanti trasferiti a InvestEU.**

Or. en

Emendamento 898
Martina Werner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 899

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 900

Christian Ehler, Eva Kaili, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 901

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 902
Paul Rübzig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **160 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Motivazione

Facendo seguito alla relazione del gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE, presieduto da Pascal Lamy e pubblicata il 3 luglio 2017, il bilancio di Orizzonte Europa andrebbe raddoppiato rispetto a Orizzonte 2020 al fine di far fronte a problematiche importanti quali l'eccesso di candidature,

raggiungendo l'obiettivo del 3 % del PIL investito in ricerca e sviluppo e tenendo conto dell'impegno dell'UE di realizzare le proprie priorità politiche, come indicato nella dichiarazione di Roma del marzo 2017 in cui l'innovazione viene considerata fondamentale.

Emendamento 903

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi **correnti** per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 120 000 000** EUR a prezzi **costanti** per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 904

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Motivazione

Incrementare il bilancio per garantire un maggior sostegno alle esigenze del sistema di ricerca e innovazione.

Emendamento 905

Barbara Kudrycka, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi *costanti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 906

Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come

disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. fr

Emendamento 907

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **160 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Motivazione

La cifra rispecchia un aumento relativo al raddoppiamento del bilancio del precedente programma quadro e l'indicazione di priorità che evidenzia l'importanza della ricerca e dell'innovazione per la competitività europea e la crescita economica.

Emendamento 908

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **154 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma

specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi ambiziosi fissati per il programma Orizzonte Europa, è necessario raddoppiare i finanziamenti complessivi rispetto a Orizzonte 2020, arrivando a 160 miliardi di euro.

Emendamento 909 **Henna Virkkunen**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **131 749 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Motivazione

Il livello del finanziamento di bilancio dovrebbe essere appropriato per garantire la competitività globale e la leadership scientifica, tecnologica e industriale dell'Europa, per rispondere alle sfide per la società e per contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e degli OSS. A causa di finanziamenti insufficienti, quasi il 75 % dei progetti valutati come eccellenti non ha potuto essere finanziato a titolo di Orizzonte 2020.

Emendamento 910
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 911
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 912
Evžen Tošenovský, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 913

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **120 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 914

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "**Scienza aperta**" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **31 900 000 000** EUR per il pilastro I "**Eccellenza scientifica**" nel periodo 2021-2027, **ossia il 27 % del bilancio Orizzonte complessivo**, di cui:

Or. en

Emendamento 915

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR *per il pilastro I "Scienza aperta"* nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **29 200 000 000** EUR *(o il 25 % dell'importo di cui al paragrafo 1)* nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 916

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "**Scienza aperta**" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **91 700 000 000** EUR per il pilastro I "**Eccellenza scientifica**" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Motivazione

L'aumento di bilancio rappresenta il finanziamento che sarebbe stato disponibile se il bilancio fosse stato raddoppiato rispetto a quello di Orizzonte 2020. La distribuzione tra il CER, le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca è suddivisa proporzionalmente secondo la proposta iniziale della Commissione.

Emendamento 917

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **42 251 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 918

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **32 904 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 919

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **34 600 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 920

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **35 600 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 921

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) **25 800 000 000 EUR** per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(a) **28,20 %** per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 922

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **20 170 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca, ***pari al 63 % della dotazione complessiva del pilastro I;***

Or. en

Emendamento 923
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **16 000 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 924
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **27 184 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 925
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **21 168 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 926
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **58 688 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 927

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **19 400 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 928

Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) **16 600 000 000 EUR** per il Consiglio europeo della ricerca;

Emendamento

(1) **17,00 %** per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 929

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **8 670 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie, **pari al 27 % della dotazione complessiva del pilastro I;**

Or. en

Emendamento 930

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **11 300 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 931

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **11 136 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 932

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **23 842 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 933

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **8 676 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 934

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Emendamento

(2) **8 800 000 000** EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 935

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) **6 800 000 000 EUR** per le azioni

Emendamento

(2) **8,10 %** per le azioni Marie

Marie Skłodowska-Curie;

Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 936

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **3 060 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca, ***pari al 10 % della dotazione complessiva del pilastro I;***

Or. en

Emendamento 937

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **3 900 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Or. en

Emendamento 938

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **3 930 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento 939

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **9 170 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Or. en

Emendamento 940

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **4 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Or. en

Emendamento 941

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **3 060 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

Or. en

Emendamento 942

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

(3) **2 400 000 000 EUR** per le infrastrutture di ricerca;

Emendamento

(3) **3,10 %** per le infrastrutture di ricerca;

Or. en

Emendamento 943

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000 EUR** per il pilastro II "Sfide globali e *competitività industriale*" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **70 210 000 000 EUR** per il pilastro II "Sfide *sociali* globali e *un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra*" nel periodo 2021-2027, *pari al 59 % del bilancio complessivo di Orizzonte*, di cui *almeno il 70 % destinato principalmente all'obiettivo del pilastro di far fronte alle sfide sociali e produrre un impatto sociale:*

Or. en

Emendamento 944

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000 EUR** per il pilastro II "*Sfide globali e competitività industriale*" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **64 200 000 000 EUR** *(o il 55 % dell'importo di cui al paragrafo 1)* per il pilastro II "Competitività" nel periodo

2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 945

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **72 000 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide **europee** globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

(La modifica da "Sfide globali e competitività industriale" a "Sfide europee globali e competitività industriale" si applica a tutto il testo).

Or. en

Emendamento 946

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **72 000 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 947

Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **72 000 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. fr

Emendamento 948
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **65 592 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 949
Martina Werner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **62 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 950
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **86 303 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 951
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **72 000 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Motivazione

La competitività delle industrie europee dovrebbe essere un obiettivo fondamentale di Orizzonte Europa. Il secondo pilastro "Sfide globali e competitività industriale" è essenziale per la crescita e la competitività degli ecosistemi di ricerca e innovazione. Al fine di garantire gli obiettivi e le priorità dell'Unione, la quota di bilancio del secondo pilastro dovrebbe essere portata al 60 % della dotazione complessiva.

Emendamento 952
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **60 300 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento 953

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) **52 700 000 000 EUR** per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(b) **56,10 %** per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale **europea**" nel periodo 2021-2027, di cui

Or. en

Emendamento 954

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) **7 700 000 000 EUR** per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) **9 820 000 000 EUR** per il polo tematico "Sanità **e benessere**", **pari al 14 % della dotazione complessiva del pilastro II**;

Or. en

Emendamento 955

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) **7 700 000 000 EUR** per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) **11 200 000 000 EUR** per il polo tematico "Sanità";

Emendamento 956

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) 12 610 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 957

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) 12 000 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 958

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) 10 400 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 959
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) 9 816 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 960
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per *il polo tematico* "Sanità";

Emendamento

(1) 7 700 000 000 EUR per *la* "Sanità";

Or. en

Emendamento 961
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

Emendamento

(1) 8,35 % per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 962
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva *e sicura*";

Emendamento

(2) **2 380 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva", *pari al 3% della dotazione complessiva del pilastro II*;

Or. en

Emendamento 963

Christian Ehler, Eva Kaili, Angelika Mlinar, Pervenche Berès, Martina Dlabajová

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e *sicura*";

Emendamento

(2) **3 000 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e *creativa*";

Or. en

Emendamento 964

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";

Emendamento

(2) **2 900 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";

Or. en

Emendamento 965

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";

Emendamento

(2) **4 585 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";

Or. en

Emendamento 966

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000 EUR** per il polo tematico "Società inclusiva e *sicura*";

Emendamento

(2) **1,50 %** per il polo tematico "Società inclusiva e *creativa*",

Or. en

Emendamento 967

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e *sicura*";

Emendamento

(2) **1 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva";

Or. en

Emendamento 968

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

(2) **2 800 000 000 EUR** per il polo tematico "Società inclusiva e *sicura*";

Emendamento

(2) **1,5 %** per il polo tematico "Società inclusiva e *riflessiva*";

Or. it

Motivazione

Adeguamento alla modifica di struttura del Pilastro II.

Emendamento 969

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) 1 190 000 000 EUR per il polo tematico "*Società resiliente*", pari al **2 %** della dotazione complessiva del pilastro II;

Or. en

Emendamento 970

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) 2 % del bilancio totale per il polo tematico "*Società sicure*";

Or. it

Motivazione

Adeguamento alla modifica di struttura del Pilastro II.

Emendamento 971

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,
José Blanco López, Eva Kaili**

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(2 bis) 2 300 000 000 EUR per il polo
tematico "Società sicura";***

Or. en

Emendamento 972

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(2 bis) 2 496 000 000 EUR per il polo
tematico "Società sicura";***

Or. en

Emendamento 973

Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(2 bis) 1,92 % per il polo tematico
"Società sicura";***

Or. en

Emendamento 974
Evžen Tošenovský, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio", *ivi compreso almeno il 25 % per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio nelle industrie a elevata intensità energetica in fase di transizione;*

Or. en

Emendamento 975
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "*Digitale e industria*";

Emendamento

(3) 16 900 000 000 EUR per il polo tematico "*Clima, industria e spazio*" *di cui 2 000 000 000 EUR per lo spazio*

Or. en

Emendamento 976
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) 16 130 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria", *pari al 23 % della dotazione complessiva del pilastro II;*

Emendamento 977

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) **18 100 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 978

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) **20 352 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 979

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) **15 500 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 980
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) 24 564 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 981
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per *il polo tematico* "Digitale e industria";

Emendamento

(3) 15 000 000 000 EUR per "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 982
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) 15 000 000 000 EUR per *il polo tematico* "Digitale e industria";

Emendamento

(3) 15 000 000 000 EUR per "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 983
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

(3) **15 000 000 000 EUR** per il polo tematico "Digitale e industria";

Emendamento

(3) **17,20 %** per il polo tematico "Digitale e industria",

Or. en

Emendamento 984
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) incluso almeno il 20 % per il supporto delle Tecnologie emergenti e future;

Or. it

Motivazione

È necessario garantire continuità alle sovvenzioni relative alle Tecnologie emergenti e future che consentiranno di rispondere al meglio alle sfide globali.

Emendamento 985
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) ivi compresi almeno 3 000 000 000 EUR per il proseguimento delle "iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF)";

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, che porta al 25 % il contributo della spesa UE agli obiettivi climatici.

Emendamento 986

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) ivi compreso almeno il 2,50 % per il proseguimento delle "iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF)";

Or. en

Emendamento 987

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) ivi compreso almeno il 25 % per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio nelle industrie a elevata intensità energetica in fase di transizione;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, che porta al 25 % il contributo della spesa UE agli obiettivi climatici.

Emendamento 988

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **25 130 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità", **pari al 36 % della dotazione complessiva del pilastro II;**

Or. en

Emendamento 989

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **18 100 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 990

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **23 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 991
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "**Clima**, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **20 000 000 000** EUR per il polo tematico "**Digitale**, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 992
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **19 128 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 993
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **24 564 000 000** EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 994
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) 15 000 000 000 EUR per *il polo tematico* "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) 15 000 000 000 EUR per "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 995
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) 15 000 000 000 EUR per *il polo tematico* "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) 15 000 000 000 EUR per "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 996
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

(4) **15 000 000 000 EUR** per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Emendamento

(4) **17,35 %** per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Or. en

Emendamento 997
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "**Prodotti alimentari e risorse naturali**";

Emendamento

(5) **12 750 000 000** EUR per il polo tematico "**Cibo sostenibile, risorse naturali e ambiente**", pari al 18 % della dotazione complessiva del pilastro II;

Or. en

Emendamento 998

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **almeno** 10 000 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, **bioeconomia** e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 999

Gesine Meissner, Ricardo Serrão Santos, Merja Kyllönen, Tonino Picula, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Rodust, Lieve Wierinck

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **16 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali **terrestri e marine**";

Or. en

Emendamento 1000

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **11 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 1001

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **13 300 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Motivazione

The budget for Cluster 5 should at least stay as proposed by the Commission. In case the budget for Pillar II is increased, the share for Cluster 5 'Food and Natural Resources' should be increased in proportion with the average increase applied to all the other Clusters (+33 %). The agri-food sector accounts for 6 % of the EU Gross Domestic Product (GDP). It provides 48 million jobs across Europe and contributes to 30 % of the EU's positive trade balance of 18 billion Euros. Most importantly, it touches 512 million EU citizens' lives daily. The importance of food and nutrition and the need for global action has been highlighted by the UN Sustainable Development Goals (SDGs), where 9 out of 17 Goals are directly linked to food. At the same time, European investment in agri-food R&I is only at 0.27 % of the sector's turnover, which is half as high as in the USA and one third of that in Japan. Hence Horizon Europe provides a unique opportunity to boost investments in the sector and accelerate its transformation.

Emendamento 1002

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **16 376 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 1003
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **8 400 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 1004
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) 10 000 000 000 EUR per **il polo tematico** "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) 10 000 000 000 EUR per "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 1005
Paul Rübzig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) **10 000 000 000 EUR** per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **7,39 %** per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali",

Or. en

Emendamento 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) 450 000 000 EUR per il polo tematico "Scienza, società e cittadini";

Or. fr

Emendamento 1007
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) **2 200 000 000 EUR** per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

(6) **2 810 000 000 EUR** per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027, **pari al 4 % della dotazione complessiva del pilastro II;**

Or. en

Emendamento 1008
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione

(6) 2 200 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Emendamento

(6) 3 603 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 1009

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione

(6) 2 200 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Emendamento

(6) 2 400 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 1010

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione

(6) 2 200 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Emendamento

(6) 2,25 % per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 1011

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) 13 500 000 000 EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) 13 500 000 000 EUR *(o l'11 % dell'importo di cui al paragrafo 1)* per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1012

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "**Innovazione aperta**" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **15 220 000 000** EUR per il pilastro III "**Europa innovativa**" nel periodo 2021-2027, **pari al 13 % della dotazione complessiva di Orizzonte**, di cui:

Or. en

Emendamento 1013

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **13 800 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1014

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,
José Blanco López**

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **15 700 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1015

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **16 560 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1016

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **22 108 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1017

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **13 800 000 000** EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1018

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **13 500 000 000 EUR** per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(c) **11,51 %** per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1019

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **11 390 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, **pari al 75 % della dotazione complessiva del pilastro III**, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1020

Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, **compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;**

Emendamento

(1) **10 000 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione

Or. en

Motivazione

L'EIT e le sue CCI stanno creando ecosistemi positivi, realizzati a livello locale e ulteriormente sviluppati a livello di Unione, nei settori coperti dall'ambito di applicazione. Essi hanno già la responsabilità di sviluppare tali ecosistemi e hanno dimostrato di poter avere successo nel perseguimento di questo obiettivo.

Emendamento 1021

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **12 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1022

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **500 000 000** EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **17 195 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **819 000 000** EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1023

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **500 000 000** EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **9 200 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **500 000 000** EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1024

Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **500 000 000** EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **10 500 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a **1 000 000 000** per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1025

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

(1) **10 500 000 000 EUR** per il Consiglio europeo per l'innovazione, **compresi fino a 500 000 000 EUR** per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

(1) **7,51 %** per il Consiglio europeo per l'innovazione, **compreso fino allo 0,42 %** per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 1026

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 3 000 000 000 EUR per l'innovazione per le PMI (o almeno il 15 % della dotazione combinata complessiva per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" e il pilastro III "Innovazione aperta").

Or. en

Emendamento 1027

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 3 000 000 000 EUR per lo "Strumento per l'innovazione incrementale destinato alle PMI";

Or. en

Emendamento 1028

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 2,5 % del bilancio totale del programma per l'Innovazione per le PMI.

Or. it

Motivazione

Adeguamento alla modifica di struttura del Pilastro III.

Emendamento 1029

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 800 000 000 EUR per l'innovazione incrementale;

Or. en

Emendamento 1030

Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 0,67 % per l'innovazione incrementale;

Emendamento 1031

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) 500 000 000 EUR per i "Giovani innovatori e il ritorno dei talenti"

Or. en

Emendamento 1032

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) **3 000 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

(2) **3 830 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), ***pari al 25 % della dotazione complessiva del pilastro III;***

Or. en

Emendamento 1033

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) **3 000 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

(2) **4 913 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Emendamento 1034

Christian Ehler, Eva Kaili, Lambert van Nistelrooij, Marisa Matias, Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

(2) **3 000 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Emendamento

(2) **4 560 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Or. en

Emendamento 1035

Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

(2) **3 000 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Emendamento

(2) **4 500 000 000** EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Or. en

Motivazione

Il sostegno alle CCI esistenti – alle più recenti e a quelle programmate durante Orizzonte Europa – deve essere aumentato in modo che possano contribuire concretamente alle innovazioni per fronteggiare le principali sfide sociali. Per questo motivo, le CCI necessitano di risorse ingenti. Inoltre, l'EIT e le sue CCI stanno creando ecosistemi positivi, realizzati a livello locale e ulteriormente sviluppati a livello di Unione, nei settori coperti dall'ambito di applicazione e hanno dimostrato di poter avere successo nel conseguimento di questo obiettivo.

Emendamento 1036

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

(2) **3 000 000 000 EUR** per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Emendamento

(2) **3,32 %** per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Or. en

Emendamento 1037

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **2 680 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, **pari al 2 % della dotazione complessiva di Orizzonte**, di cui:

Or. en

Emendamento 1038

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000 EUR** per la Parte "**Consolidamento dello** Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **9 995 000 000 EUR (o il 9 % dell'importo di cui al paragrafo 1)** per la Parte "Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1039

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **4,33 %** per la Parte *trasversale* "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1040

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **9 400 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1041

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **3 439 000 000 EUR** per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1042
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) **2 100 000 000** EUR per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Emendamento

(d) **4 944 000 000** EUR per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 1043
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000 EUR** per la "condivisione dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **il 60 % del bilancio dedicato alla parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027** per la "condivisione dell'eccellenza";

Or. it

Emendamento 1044
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000** EUR per la "condivisione dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **2 170 000 000** EUR per la "condivisione dell'eccellenza", **pari all'81 % della dotazione complessiva per il "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca"**;

Emendamento 1045

Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000 EUR** per la "**condivisione** dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **3,00 %** per la "**diffusione** dell'eccellenza **e l'ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione europea**";

Or. en

Emendamento 1046

Barbara Kudrycka, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000 EUR** per la "**condivisione** dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **6 000 000 000 EUR** per la "**diffusione** dell'eccellenza **e l'ampliamento della partecipazione**";

Or. en

Emendamento 1047

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000 EUR** per la "**condivisione** dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **8 500 000 000 EUR** per la "**condivisione** dell'eccellenza";

Emendamento 1048

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **4 344 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Or. en

Emendamento 1049

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **2 784 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Or. en

Emendamento 1050

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

(1) **1 700 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Emendamento

(1) **9 000 000 000** EUR per la
"condivisione dell'eccellenza";

Or. en

Emendamento 1051

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 0,58 % per "l'aumento della capacità di attrazione dell'Unione europea per i ricercatori e gli innovatori e per gli investimenti internazionali nella ricerca e innovazione"

Or. en

Emendamento 1052

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 1 000 000 000 EUR per "l'aumento della capacità di attrazione dell'Unione";

Or. en

Emendamento 1053

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) 400 000 000 EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

(2) 510 000 000 EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027, pari al 19 % della dotazione complessiva per il "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca";

Emendamento 1054

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

(2) **400 000 000 EUR** per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Emendamento

(2) **il 15 % della parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027** per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Or. it

Emendamento 1055

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

(2) **400 000 000 EUR** per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Emendamento

(2) **995 000 000 EUR** per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 1056

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

(2) **400 000 000 EUR** per "riforma e

Emendamento

(2) **600 000 000 EUR** per "riforma e

miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 1057

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

(2) **400 000 000** EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Emendamento

(2) **655 000 000** EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 1058

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

(2) **400 000 000 EUR** per "riforma e miglioramento del sistema *europeo* di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

Emendamento

(2) **0,75 %** per "riforma e miglioramento del sistema *dell'Unione europea* di ricerca e innovazione".

Or. en

Emendamento 1059

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 bis) il 25 % della parte
"Consolidamento dello Spazio europeo
della ricerca" nel periodo 2021-2027 per
"Scienza con e per la Società".**

Or. it

Motivazione

Adeguato finanziamento deve essere fornito al coinvolgimento dei cittadini nella co-progettazione e nella diffusione dei risultati della ricerca finanziata.

Emendamento 1060

**Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,
José Blanco López, Eva Kaili, Jens Geier**

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 bis) 500 000 000 EUR per "cittadini e
scienza".**

Or. en

Emendamento 1061

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **10 %**. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **7 %, ivi compreso lo stanziamento dei contributi dei paesi**

gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

associati. Uno scostamento positivo maggiore è possibile ai sensi della lettera b), punto (4), al fine di rispettare qualsiasi nuovo obiettivo di spesa o nuovi obiettivi di spesa concordati nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation lanciata dalla COP21. La dotazione finanziaria del programma può anche essere aumentata per conformarsi a detti obiettivi. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo. ***Non sono ammessi storni di bilancio tra questo programma, con chiare finalità civili, e il Fondo per la difesa.***

Or. en

Motivazione

Mission Innovation is an Agreement between 23 governments plus the Commission on making progress together on clean energy technology. It was launched at the COP21 Paris climate talks in November 2015. At its heart is the pledge by each signatory to double annual public spending on R&D between 2015 and 2020. Under the current H2020 the 35 % ear-marking made the EU eligible for joining this initiative. No target has yet been set for further increases post-2020, hence there should be a certain flexibility to adapt spending on (b) (4) than currently foreseen. Commission's hands should not be pre-emptively tied.

Emendamento 1062 **Jeppe Kofod, Theresa Griffin**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. ***Uno scostamento***

scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

positivo maggiore è possibile ai sensi della lettera b), punto (4), al fine di rispettare qualsiasi nuovo obiettivo di spesa o nuovi obiettivi di spesa concordati nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation lanciata dalla COP21. La dotazione finanziaria del programma può anche essere aumentata per conformarsi a detti obiettivi. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1063 **Seán Kelly**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. ***Uno scostamento positivo maggiore è possibile ai sensi della lettera b), punto (4), al fine di rispettare qualsiasi nuovo obiettivo di spesa o nuovi obiettivi di spesa concordati nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation lanciata dalla COP21. La dotazione finanziaria del programma può anche essere aumentata per conformarsi a detti obiettivi.*** Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del

presente articolo.

Or. en

Motivazione

Mission Innovation è un accordo stipulato tra 23 governi e la Commissione con l'intento di compiere progressi congiunti nel settore delle tecnologie per l'energia pulita. L'accordo è stato lanciato in occasione della conferenza sul clima di Parigi COP21 a novembre 2015. Il fulcro dell'accordo è l'impegno assunto dai firmatari di raddoppiare la spesa pubblica annua per la ricerca e lo sviluppo tra il 2015 e il 2020. Attualmente non sono definiti obiettivi relativi a ulteriori incrementi dopo il 2020. Occorre pertanto garantire una certa flessibilità per conseguire gli eventuali obiettivi fissati a livello internazionale.

Emendamento 1064

Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **10** %. Non sono ammessi scostamenti **analoghi** per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **5** %, **ivi compreso lo stanziamento dei contributi dei paesi associati**. Non sono ammessi scostamenti **negativi** per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, **lettera a) e lettera b)**, punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte **trasversale** "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1065

Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.*

Emendamento

3. *Al fine di garantire che l'Europa resti in prima linea nella ricerca e nell'innovazione globali nel settore digitale e di tenere conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, almeno 16 miliardi EUR del bilancio totale del programma quadro sono destinati alle principali priorità digitali.*

Or. en

Emendamento 1066
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **10 %**. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "**Consolidamento dello** Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del **5 %, mediante trasferimenti tra punti e commi del paragrafo 2**. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1067

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti *analoghi* per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti *negativi* per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera *a) e lettera b)*, punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Viene aggiunta una deroga per il primo pilastro relativamente ai possibili scostamenti dal bilancio.

Emendamento 1068

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera *a) e lettera b)*, punto,(6), del presente articolo

l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Considerando la natura fondamentale del primo pilastro per promuovere la catena della ricerca e dell'innovazione, è stata aggiunta una deroga per il primo pilastro per quanto riguarda le possibilità di scostamenti dal bilancio. Limitando gli scostamenti ai pilastri 2 e 3, il programma è in grado di rispondere in modo adeguato ai rapidi sviluppi sociali, politici e scientifici.

Emendamento 1069 **Martina Werner**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti *analoghi* per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti *negativi* per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1070 **Gunnar Hökmark**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito *per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui* al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito al paragrafo 2, ***lettera a) Pilastro I "Scienza aperta [ed eccellenza scientifica]"***, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1071

Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Un sito web ufficiale registra in tempo reale, sotto forma di serie storiche, quanto del bilancio di Orizzonte Europa è stato impegnato e quanto è stato stanziato nell'ambito delle sottovoci di cui al paragrafo 2. Lo stesso sito riporta la dotazione finanziaria del programma e le distribuzioni indicative nel quadro delle sottovoci di cui al paragrafo 2, registrando eventuali cambiamenti rispetto a tali dati. Gli eventuali bilanci impegnati e pagati per le missioni sono monitorati in modo analogo.

Or. en

Emendamento 1072

Andrey Novakov, Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di garantire che l'Europa resti in prima linea nella ricerca e nell'innovazione globali nel settore digitale e di tenere conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, 16 000 000 000 EUR del bilancio totale del programma quadro sono destinati alle principali priorità digitali.

Or. en

Emendamento 1073
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ai sensi dell'articolo 6 bis (nuovo), il programma specifico investe almeno il 50 % della propria dotazione finanziaria complessiva in attività di ricerca e innovazione legate al clima.

Or. en

Emendamento 1074
Christian Ehler, Sabine Verheyen, Luigi Morgano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il 45 % del polo tematico Società

inclusiva e creativa va a sostegno delle industrie culturali e creative, ivi compreso il patrimonio culturale dell'UE.

Or. en

Emendamento 1075

Christian Ehler, Sabine Verheyen, Luigi Morgano, Helga Trüpel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Un importo di 500 000 000 EUR è destinato alla creazione di un'infrastruttura cloud per il patrimonio culturale europeo, come indicato dettagliatamente nel programma specifico.

Or. en

Emendamento 1076

Christian Ehler, Paul Rübzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Il 25 % del bilancio totale del secondo pilastro dovrebbe essere destinato alle PMI, di cui un terzo dovrebbe essere distribuito alle PMI che realizzano un'innovazione incrementale attraverso un regime di aiuto monobeneficiario, con inviti aperti, seguendo il modello e i criteri di selezione dello strumento per le PMI a titolo di Orizzonte 2020. Ove ciò non avvenga, la Commissione dovrebbe esaminare i motivi e proporre misure adeguate per consentire alle PMI di aumentare la propria partecipazione.

Emendamento 1077
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. ***Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.***

Emendamento

4. L'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese ***della Commissione, non superiori al 2 % dell'importo totale del programma***, di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 1078
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4***

Emendamento

soppresso

possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.

Or. en

Emendamento 1079

Constanze Krehl, Andrey Novakov

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 1080

Lambert van Nistelrooij, Barbara Kudrycka

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FES) possono, su richiesta di uno Stato membro, essere trasferite a progetti specifici del programma, a condizione che

esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. ***Ove possibile*** tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma da cui proviene lo storno. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato

Or. en

Emendamento 1081

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. ***Ove possibile*** tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. ***Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 7, e conformemente all'articolo 19, paragrafo 1,*** tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1082

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. ***Ove possibile*** tali risorse sono utilizzate ***a beneficio dello*** Stato membro interessato.

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate ***per le domande presentate da richiedenti stabiliti nello*** Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1083

Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su ***loro richiesta***, essere trasferite ***al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile*** tali risorse sono utilizzate ***a beneficio dello*** Stato membro interessato.

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su ***base volontaria***, essere trasferite ***sotto forma di contributo nazionale al bilancio del progetto specifico selezionato nel quadro di Orizzonte Europa, qualora i risultati attesi del progetto siano strategici per lo Stato membro e le sue comunità di ricerca e innovazione; le risorse trasferite sono impiegate conformemente alle norme di Orizzonte Europa.***

Or. en

Emendamento 1084

Zdzisław Krasnodebski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. ***Ove possibile*** tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1085

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione. ***La Commissione può affidare, previa analisi costi/benefici, una parte dell'attuazione di tali programmi agli organismi che attuano le iniziative ai sensi dell'articolo 187 del TFUE.***

Emendamento 1086

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, ***in particolare le parti di Orizzonte Europa relative alla condivisione dell'eccellenza e le misure per affrontare le differenze all'interno dell'Unione per quanto riguarda la capacità e i risultati scientifici.*** L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1087

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione. ***La Commissione può valutare la possibilità di affidare una parte dell'attuazione di tali programmi agli organismi che attuano le iniziative ai sensi dell'articolo 187 del TFUE.***

Or. en

Emendamento 1088

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione. ***Maggiori sinergie e una maggiore coerenza tra gli strumenti di finanziamento dell'UE dovrebbero evitare un aumento della complessità per i beneficiari e i richiedenti.***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo generale di semplificazione dovrebbe essere alla base dell'approccio volto a creare maggiori sinergie tra Orizzonte Europa e gli altri programmi dell'UE.

Emendamento 1089

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione. ***Maggiori sinergie e un migliore collegamento tra i diversi strumenti di finanziamento dell'UE non dovrebbero comportare un***

aumento della complessità per i beneficiari e i richiedenti.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo generale di semplificazione dovrebbe essere alla base dell'approccio volto a creare maggiori sinergie tra Orizzonte Europa e gli altri programmi di finanziamento dell'UE.

Emendamento 1090
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri ***strumenti di finanziamento dei programmi*** dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1091
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 1092
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *Al fine di migliorare la trasparenza della spesa nell'ambito di Orizzonte Europa, la Commissione istituisce uno strumento di tracciabilità accessibile al pubblico che facilita la tracciabilità dei fondi e assicura un facile accesso ai dati più recenti.*

Lo strumento di tracciabilità indica:

a) quanto del bilancio di Orizzonte Europa è stato impegnato e quanto è stato stanziato nell'ambito delle sottovoci di cui al paragrafo 2.

b) la dotazione finanziaria del programma e le distribuzioni indicative nel quadro delle sottovoci di cui al paragrafo 2, registrando eventuali cambiamenti rispetto a tali dati.

c) gli eventuali bilanci impegnati e pagati per le missioni

d) se il programma è in linea con l'obiettivo di spesa climatica del 50 %, ripartito in base alla percentuale delle diverse sottovoci.

Or. en

Emendamento 1093
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *L'importo di cui al paragrafo 2 ter può essere in parte speso per "altre azioni", ma tali azioni dovrebbero obbligatoriamente essere rilevanti soltanto per il polo tematico interessato.*

Or. en

Emendamento 1094

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". ***I dati delle ricerche ottenuti con finanziamenti pubblici dovrebbero essere resi accessibili in formato aperto, in modo che i ricercatori, i cittadini e le imprese possano accedere ai dati e li possano riutilizzare, anche per l'analisi di dati e di testi ai sensi della [direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale].*** È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

Or. en

Emendamento 1095

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca ***alla base dei risultati delle ricerche pubblicate*** secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca ***e altri dati di ricerca pertinenti***.

Or. en

Motivazione

I dati a sostegno e alla base dei risultati delle ricerche pubblicate (vale a dire i dati necessari per convalidare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche) dovrebbero prioritariamente essere resi pubblici il più presto possibile, salvo quando vi siano giustificati motivi per non farlo.

Emendamento 1096 **Françoise Grossetête**

Proposta di regolamento **Articolo 10 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". ***È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.***

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

Or. en

Emendamento 1097
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". ***È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.***

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

Or. en

Emendamento 1098
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". ***È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.***

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati ***digitali*** di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

Or. en

Emendamento 1099
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca ***secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario"***. È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

Emendamento

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca ***ed è promosso l'accesso aperto ai dati e ai risultati delle attività di ricerca e sviluppo***. È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

Or. en

Emendamento 1100
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e riconoscendo la necessità di diversi regimi di accesso in virtù dell'interesse economico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e di altri interessi legittimi. La possibilità di una solida deroga è divulgata dopo la classificazione della proposta. I piani di gestione dei dati per la durata del progetto sono considerati costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 1101
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,

José Blanco López

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili".

Emendamento

2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili, **e la reciprocità tra settore pubblico e privato.**

Or. en

**Emendamento 1102
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili".

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

**Emendamento 1103
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta **che vanno al di là dell'**accesso aperto ai prodotti della ricerca **e la gestione responsabile dei** dati di ricerca.

Emendamento

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta, **ivi compreso l'**accesso aperto ai prodotti della ricerca e **ai** dati di ricerca, **anche incentivando e ricompensando adeguatamente i**

ricercatori e le istituzioni che attuano tali pratiche.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intenda con "pratiche di scienza aperta che vanno al di là, ecc.". Inoltre, "gestione responsabile dei dati di ricerca" sembra un obiettivo troppo poco ambizioso in relazione all'accesso aperto ai dati di ricerca. Senza incentivi e compensi adeguati, l'obiettivo di promuovere la scienza aperta rischia di essere soltanto una vana illusione.

Emendamento 1104
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto *ai prodotti della* ricerca e la gestione *responsabile* dei dati di ricerca.

Emendamento

3. ***Ove appropriato***, sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso ***alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di*** ricerca; ***è promossa*** la gestione dei dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 1105
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai *prodotti della* ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Emendamento

3. ***Ove appropriato***, sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ***alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di*** ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 1106

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Emendamento

3. Sono promosse ***nell'Unione e a livello internazionale*** le pratiche ***equ*** di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 1107

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai ***prodotti della*** ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Emendamento

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai ***dati di*** ricerca ***e alle pubblicazioni scientifiche*** e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 1108

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È incoraggiato l'accesso aperto ad altri

prodotti della ricerca. È promosso l'effettivo riutilizzo dei dati di ricerca nelle risorse di dati essenziali ad accesso aperto e accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 1109
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È promosso l'accesso aperto a tutti i dati del settore pubblico al fine di favorire le iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione.

Or. en

Emendamento 1110
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

Un "Marchio di eccellenza" è assegnato automaticamente in tutte le parti del programma a qualsiasi proposta che abbia superato tutte le soglie stabilite nel programma di lavoro e che non sia stata finanziata a causa della mancanza di risorse disponibili. Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

Or. it

Motivazione

Ai progetti valutati positivamente deve essere garantito il finanziamento

Emendamento 1111

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. ***Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.***

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato ***e senza che sia richiesta ogni ulteriore presentazione di domanda o debba essere sostenuto un ulteriore processo di valutazione. Saranno applicate le regole programma Orizzonte Europa. La Commissione europea stabilirà meccanismi che promuovono lo scambio di informazioni e che consentiranno alle autorità che erogano i finanziamenti di finanziare le proposte ammissibili per tale supporto.***

Or. it

Motivazione

I progetti ammissibili non devono sostenere ulteriori verifiche così da evitare duplicazioni.

Emendamento 1112

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno ***ad eccezione del tasso di cofinanziamento, in cui si applica il tasso di cofinanziamento del programma [Orizzonte Europa] e, con le eventuali eccezioni delle forme di sovvenzione e delle norme di ammissibilità, in cui possono essere applicate le norme del programma [Orizzonte Europa] se l'autorità erogante decide in tal senso.***

Or. en

Emendamento 1113

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento

(UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del *Fondo che fornisce il sostegno*.

(UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato, *senza l'obbligo di partecipare a una diversa procedura di candidatura e di valutazione*. Si applicano le norme del *programma Orizzonte Europa. La Commissione europea istituisce un meccanismo per favorire lo scambio di informazioni e consentire alle autorità eroganti di finanziare le proposte che possono beneficiare di tale sostegno*.

Or. en

Emendamento 1114
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, *dal Fondo di coesione*, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che *fornisce* il sostegno.

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], *e sono esonerate dal secondo processo di valutazione, a condizione che il progetto contribuisca al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, da cui proviene il finanziamento supplementare e purché tali azioni siano coerenti e complementari* con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che *riceve* il sostegno.

Or. en

Emendamento 1115

Jens Geier

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché ***le relative amministrazioni responsabili siano d'accordo e*** tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato, ***ivi comprese le rispettive strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) nel FESR.*** Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

Or. en

Emendamento 1116

Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo, ***dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*** o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o

e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

Or. en

Emendamento 1117
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme *del Fondo che fornisce il sostegno*.

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme *di Orizzonte Europa*.

Or. en

Emendamento 1118
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di

Orizzonte Europa non dovranno superare un altro processo di domanda e selezione se sono coerenti con le strategie regionali di specializzazione intelligente R&I.

A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... regolamento recante disposizioni comuni], le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa non dovranno superare un altro processo di domanda e selezione se sono coerenti con le strategie regionali di specializzazione intelligente R&I.

A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... regolamento recante disposizioni comuni], l'autorità di gestione, su base volontaria, può chiedere il trasferimento di alcune parti delle loro dotazioni finanziarie a Orizzonte Europa. Le risorse trasferite sono impiegate conformemente alle norme di Orizzonte Europa nello Stato membro o nella regione di provenienza.

Or. en

Emendamento 1119
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, nell'intento di conseguire al contempo la massima semplificazione amministrativa. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento. Si applicano le norme in materia di partecipazione di Orizzonte Europa a tutte le azioni di RSI cofinanziate.

Emendamento 1120

Evžen Tošenovský, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

Emendamento

(a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE^{1bis};

^{1bis} A condizione che i negoziati con il Regno Unito sull'associazione al programma Orizzonte Europa si concludano con successo, il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto agli Stati qui elencati e l'accordo ha effetto retroattivo dall'inizio del programma.

Emendamento 1121

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati *e* potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

Emendamento

(b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati, ***i*** potenziali candidati ***e i membri di precedenti programmi quadro*** conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra

l'Unione e tali paesi;

Or. en

Emendamento 1122
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

Emendamento

(c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi, ***in particolare per quanto concerne il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali;***

Or. fr

Emendamento 1123
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il Regno Unito, a seguito del recesso dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea;

Or. en

Emendamento 1124

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

i. possesso di una **buona** capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

Emendamento

i. possesso di una **sufficiente** capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

Or. en

Emendamento 1125

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii. impegno a favore di un'economia **di mercato aperta** regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;

Emendamento

ii. impegno a favore di un'economia regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, **il rispetto dei diritti umani e l'osservanza dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE**, con il sostegno di istituzioni democratiche;

Or. en

Emendamento 1126

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, **con il sostegno di**

Emendamento

ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, **il rispetto dei diritti**

istituzioni democratiche;

umani, lo Stato di diritto e la democrazia;

Or. en

Emendamento 1127

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

iii. promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.

Emendamento

iii. promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini ***e la loro piena integrazione nella vita economica e sociale.***

Or. it

Motivazione

Il benessere non esaurisce la dimensione dell'inclusione – un altro degli obiettivi dell'UE.

Emendamento 1128

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis. sono firmatari dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 1129

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione

– stabilisca le condizioni di partecipazione **ai programmi**, compreso il calcolo dei contributi finanziari **ai singoli programmi** e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

Emendamento

– stabilisca le condizioni di partecipazione **al programma**, compreso il calcolo dei contributi finanziari **a Orizzonte Europa** e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

Or. en

Motivazione

L'associazione dovrebbe essere all'intero programma, condividendone la visione, gli obiettivi e i valori. Quanto accaduto per la Svizzera con Orizzonte 2020 a causa di circostanze politiche eccezionali non deve essere considerato un precedente.

Emendamento 1130

Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione

– garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere **i propri** interessi finanziari.

Emendamento

– garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere **gli** interessi **sociali, scientifici, industriali, tecnologici e** finanziari **dell'UE**.

Or. en

Emendamento 1131

Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il Regno Unito beneficia dello status speciale di paese associato nell'ambito di Orizzonte Europa fino alla conclusione dei negoziati sul ritiro del Regno Unito dall'UE.

Or. en

Emendamento 1132
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione ***e l'ulteriore sviluppo dell'Unione quale spazio aperto e globalmente accessibile per la ricerca di eccellenza, promuovendo il coinvolgimento delle competenze e conoscenze di paesi terzi.*** Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.

Or. en

Emendamento 1133
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere **la crescita economica** nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.

Emendamento

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere **lo sviluppo economico, sociale e ambientale** nell'Unione attraverso **la ricerca e** l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.

Or. en

Emendamento 1134

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ove opportuno, l'accordo di associazione **disciplina** la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.

Emendamento

3. Ove opportuno, l'accordo di associazione **promuove** la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.

Or. en

Emendamento 1135

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario

Emendamento

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario

garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

L'equilibrio del contributo finanziario dei paesi associati è considerato per tutta la durata del programma. I paesi associati e la Commissione riesaminano l'equilibrio in occasione della valutazione intermedia del programma di cui all'articolo 47, paragrafo 2, e gli eventuali adeguamenti sono indicati nel successivo prospetto degli stanziamenti del programma.

Or. en

Emendamento 1136

Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Emendamento

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

L'equilibrio del contributo finanziario dei paesi associati è considerato per tutta la durata del programma.

Or. en

Emendamento 1137

Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione **automatica** di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Emendamento

4. Le condizioni **dell'accordo di associazione** che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione **biennale** di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Or. en

Emendamento 1138
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Emendamento

4. **Ogni due anni** le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende assicurare che il meccanismo di correzione automatica consenta di risolvere i problemi in tempi ragionevoli e non alla fine del programma.

Emendamento 1139
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Emendamento

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono **ogni due anni** una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Or. fr

Emendamento 1140
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I paesi associati hanno il diritto di coordinare un'azione e il diritto di partecipare alle parti di aiuto monobeneficiario del programma.

Or. en

Emendamento 1141
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito alle attività di cooperazione internazionale che sono state svolte, specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti e l'importo dei contributi finanziari forniti dallo stesso paese ai soggetti dell'Unione che partecipano alle loro attività. La relazione include altresì una sintesi del valore scientifico aggiunto della partecipazione di paesi terzi non associati.*

Or. en

Emendamento 1142

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *I paesi associati hanno il diritto di coordinare un'azione e il diritto di partecipare a tutte le parti del programma.*

Or. en

Emendamento 1143

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Cooperazione internazionale con i paesi

terzi non associati

- 1. La partecipazione alle parti collaborative del programma è aperta ai paesi terzi non associati.*
- 2. I paesi industrializzati e i paesi BRICS devono garantire ai soggetti giuridici dell'Unione un accesso reciproco ai programmi di finanziamento della RSI di tali paesi. In generale, essi devono coprire le spese della partecipazione dei loro soggetti giuridici ai progetti collaborativi selezionati nel quadro di Orizzonte Europa, tranne in casi eccezionali.*
- 3. I soggetti giuridici stabiliti nei paesi in via di sviluppo possono partecipare a progetti collaborativi e beneficiare del contributo dell'Unione.*
- 4. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito alle attività di cooperazione internazionale che sono state svolte, specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti.*

Or. en

Motivazione

La cooperazione internazionale con i paesi terzi non associati è di importanza vitale. I finanziamenti dell'UE destinati ai paesi in via di sviluppo nel settore della ricerca e dell'innovazione porteranno benefici alla società e ai cittadini, come si è visto, ad esempio, durante la crisi del virus ebola.

Emendamento 1144
Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo soltanto se previsto dall'atto

Emendamento

1. Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo soltanto se previsto dall'atto

di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.

di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), **iv)** o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.

Or. en

Motivazione

Il punto iv) si riferisce alle agenzie dell'Unione e alle imprese comuni, come nelle definizioni, ed è l'unico organismo di attuazione non citato in questo articolo.

Emendamento 1145 **Christian Ehler**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'EIT applica le norme di cui al presente titolo conformemente alle norme specifiche previste dal regolamento EIT.

Or. en

Emendamento 1146 **Marian-Jean Marinescu**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

soppresso

Emendamento 1147
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le attività finalizzate alla clonazione umana ***a fini riproduttivi***;

Emendamento

a) le attività finalizzate alla clonazione umana;

Or. fr

Motivazione

La formulazione iniziale lascia intendere che può essere finanziata la clonazione umana a fini scientifici.

Emendamento 1148
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione³⁰;

Emendamento

(b) le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione³⁰, ***diverse dalle attività finalizzate al trattamento medico o alla prevenzione delle malattie umane***;

³⁰ Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

³⁰ Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

Or. en

Emendamento 1149

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le attività o ricerche a scopi di difesa o militari, ivi comprese le tecnologie a doppio uso militare e civile;

Or. en

Emendamento 1150

Jens Geier

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le attività volte a creare prodotti e tecnologie di difesa, come armi di qualunque tipo.

Or. en

Emendamento 1151

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) le attività o investimenti relativi alla produzione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o consumo di combustibili fossili o ogni altra attività nociva per il clima e contraria agli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi;

Emendamento 1152

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) - le attività di ricerca che causano gravi sofferenze agli animali vertebrati;

Or. en

Emendamento 1153

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) le attività di ricerca che riguardano i primati non umani catturati allo stato selvatico e la loro progenie;

Or. en

Motivazione

I progetti che comportano l'uso di primati non umani catturati allo stato selvatico o la loro progenie non dovrebbero ricevere un sostegno in considerazione del livello di sofferenza causato e della necessità di porre fine alla cattura dei primati selvatici per usarli nei laboratori.

Emendamento 1154

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c sexies) le attività di ricerca che comportano la separazione deliberata dell'animale madre dalla sua progenie.

Or. en

Motivazione

I progetti che implicano la separazione della madre dalla sua progenie sono oggetto di critiche diffuse in ragione del livello inaccettabile di sofferenza causata agli animali e pertanto non dovrebbero essere sostenuti dai finanziamenti pubblici.

Emendamento 1155

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto *ed embrionale*, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

2. La ricerca sulle cellule staminali umane allo stato adulto può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

Or. fr

Emendamento 1156

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ***ed embrionale***, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in ***tutti gli Stati membri***. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

Emendamento

2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in ***almeno uno Stato membro***. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

Or. fr

Motivazione

La direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche protegge gli embrioni umani escludendo dalla brevettabilità "le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali" perché, come riconosciuto esplicitamente, tali utilizzazioni sarebbero contrarie "all'ordine pubblico o al buon costume". Sentenza CGUE C-34/10: http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/10c034_fr.pdf

Emendamento 1157

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La ricerca finanziata dall'UE che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici dovrebbe essere soggetta a un processo rigoroso e trasparente di valutazione del merito scientifico ed etico, inclusa la piena fondatezza delle indicazioni riguardanti la pertinenza dei modelli animali rispetto alla situazione umana, e a un requisito di valutazione retrospettiva di tutte le sperimentazioni sugli animali

finanziate dall'UE, indipendentemente dalla specie animale e dalla gravità.

Or. en

Motivazione

Orizzonte Europa dovrebbe rispettare i requisiti della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. A tal scopo, in caso di utilizzo di animali nelle sperimentazioni, è necessaria una valutazione esauriente del progetto. Inoltre, per le ricerche sugli animali finanziate dall'UE, occorre effettuare anche una valutazione retrospettiva per garantire che la pertinenza dei modelli animali sia controllata regolarmente per migliorare le future scelte di finanziamento.

Emendamento 1158

Tilly Metz, Pascal Durand, Thomas Waitz, Kathleen Van Brempt, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

Emendamento

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana. ***Particolare attenzione va inoltre prestata al valore intrinseco degli animali e al loro diritto di essere trattati come creature senzienti.***

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva 2010/63/UE e delle rispettive legislazioni degli Stati membri, il riferimento specifico ai principi etici e alle normative è obbligatorio per le attività che prevedono l'utilizzo di animali. La proposta relativa all'istituzione di Orizzonte Europa dovrebbe fare riferimento esplicito alla necessità di includere tali disposizioni. L'aggiunta del riferimento "Particolare attenzione va inoltre prestata al valore intrinseco degli animali e al loro diritto di essere trattati come creature senzienti" fornisce un quadro etico alla proposta

in linea con la base etica della direttiva 2010/63/EU per le azioni che possono prevedere l'utilizzo di animali.

Emendamento 1159

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

Emendamento

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla tutela della sfera privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto al rispetto dell'integrità fisica e mentale di una persona, al diritto a non subire discriminazioni ***fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*** e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

Or. en

Emendamento 1160

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato ***embrionale***, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Emendamento

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato ***adulto***, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali allo stato embrionale non sono finanziate dal programma.

Or. fr

Emendamento 1161

Tilly Metz, Pascal Durand, Thomas Waitz, Kathleen Van Brempt, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Emendamento

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane **o animali** allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Or. en

Emendamento 1162

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Emendamento

(d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane **o animali** allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

Emendamento 1163

Tilly Metz, Pascal Durand, Thomas Waitz, Kathleen Van Brempt, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

Emendamento

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di **animali**, cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

Or. en

Emendamento 1164

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata

Emendamento

3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata

all'organismo di finanziamento. **La valutazione etica è obbligatoria per le** azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.

all'organismo di finanziamento. **Le** azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani **non sono finanziate dal programma.** Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.

Or. fr

Emendamento 1165

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la **massima** trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

Emendamento

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, di embrioni umani **o animali.** Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva 2010/63/UE e delle rispettive legislazioni degli Stati membri, il riferimento specifico ai principi etici e alle normative è obbligatorio per le attività che

prevedono l'utilizzo di animali. La proposta relativa all'istituzione di Orizzonte Europa dovrebbe fare riferimento esplicito alla necessità di inserire tali disposizioni.

Emendamento 1166
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la **massima** trasparenza **possibile** delle procedure riguardanti gli aspetti etici.

Emendamento

3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici.

Or. it

Motivazione

Una piena trasparenza deve sempre e comunque essere garantita.

Emendamento 1167
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o

Emendamento

3. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare le azioni che sollevano questioni etiche complesse o

serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la **massima** trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

serie e sono oggetto di una valutazione etica. La valutazione etica è svolta dalla Commissione, salvo che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure relative alle questioni etiche.

Or. en

Emendamento 1168

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tutti gli inviti a presentare proposte nel settore della ricerca in materia di sicurezza sono soggetti a una valutazione ex ante dell'impatto etico. Tale valutazione non deve limitarsi allo stretto ambito della privacy e della protezione dei dati bensì tener conto anche dei più ampi effetti sociali del programma sottostante di R&S in materia di sicurezza. Gli inviti che sollevano sostanziali preoccupazioni in termini di impatto etico e/o sociale debbono essere sottoposti a un esame e a un controllo più approfonditi. In particolare, ciascun progetto nell'ambito di tale invito è sottoposto a un esame etico.

Or. en

Emendamento 1169
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento **effettua** controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

Emendamento

Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento **e i comitati etici nazionali effettuano** controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione **e dai comitati etici nazionali**, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

Or. fr

Emendamento 1170
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le azioni che non risultano eticamente accettabili **possono essere respinte** o interrotte **in qualunque momento**.

Emendamento

6. Le azioni che non risultano eticamente accettabili **sono escluse** o interrotte **non appena rilevata l'inaccettabilità etica**.

Or. en

Emendamento 1171
Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le azioni che non risultano eticamente accettabili **possono** essere

Emendamento

6. Le azioni che non risultano eticamente accettabili **dovrebbero** essere

respinte o interrotte in qualunque momento.

respinte o interrotte in qualunque momento.

Or. en

Emendamento 1172

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Progressi specifici in ambito etico sono promossi anche da ricerche specifiche, al fine di migliorare lo stato dell'arte in tale ambito.

Or. en

Emendamento 1173

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.

5. Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione **su richiesta della Commissione o dell'organismo di finanziamento.**

Or. en

Motivazione

Gli oneri amministrativi generali e le procedure aggiuntive dovrebbero essere mantenuti al minimo. Sembra pertanto appropriato fornire prove soltanto se necessario e richiesto dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento.

Emendamento 1174

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Emendamento

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Il contributo dell'UE al programma può prendere le forme stabilite nell'articolo 125 del regolamento finanziario, incluso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, i costi unitari, le spese una tantum, il finanziamento a tasso fisso, e una combinazione di questi.

In base all'articolo 125, paragrafo 2 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro specificheranno quali sono le forme di contributo UE più adeguate.

Or. it

Motivazione

Inserire il riferimento all'articolo 125 garantisce maggiore certezza giuridica.

Emendamento 1175

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

soppresso

(a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato;

(b) l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 1176

Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro, **o paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro**, o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, **o paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro**, tranne quando:

Or. fr

Emendamento 1177

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro *o* paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

Emendamento

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro, paese associato *o ex Stato membro*, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

Or. en

Emendamento 1178

Barbara Kudrycka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno *uno è stabilito* in uno Stato membro, tranne quando:

Emendamento

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno *due sono stabiliti* in uno Stato membro, tranne quando:

Or. en

Emendamento 1179

Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato;

Emendamento

(a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato, *in particolare quando si tratta di problematiche specifiche delle regioni ultraperiferiche o dei paesi e territori*

d'oltremare;

Or. fr

Emendamento 1180

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Si applicano le seguenti condizioni minime:

(a) almeno tre soggetti giuridici partecipano a un'azione;

(b) ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato;

(c) ciascuno dei tre soggetti giuridici deve essere stabilito in uno Stato membro o paese associato differente;

(d) i tre soggetti giuridici sono indipendenti l'uno dall'altro.

Or. en

Emendamento 1181

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti

3. Le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Or. en

Emendamento 1182
Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Emendamento

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro, ***o in un paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro***, o in un paese associato.

Or. fr

Emendamento 1183
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, ***uno*** dei quali deve essere ***stabilito*** in uno Stato membro o in un paese

Emendamento

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, ***la maggioranza*** dei quali deve essere ***stabilita*** in uno Stato membro o in

associato.

un paese associato.

Or. en

Emendamento 1184
Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o in un altro paese terzo.

Emendamento

4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, o ***in un paese e territorio d'oltremare connesso a uno Stato membro***, in un paese associato o in un altro paese terzo.

Or. fr

Emendamento 1185
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato ***o in un altro paese terzo***.

Emendamento

4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro ***o*** in un paese associato.

Or. en

Emendamento 1186
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, ***identificati nella fase iniziale del piano strategico o del programma di lavoro***, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1187
Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, ***o in un paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro***, o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1188
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati ***e negli Stati membri SEE aderenti all'EFTA*** o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri ***e agli Stati membri SEE aderenti all'EFTA***.

Or. en

Emendamento 1189
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati ***o altri paesi terzi*** specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati ***e negli Stati membri SEE aderenti all'EFTA*** o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati specificati in aggiunta agli Stati membri ***e agli Stati membri SEE aderenti all'EFTA***.

Or. en

Emendamento 1190
Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere ***in circostanze eccezionali*** che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1191

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I soggetti giuridici, compresi eventuali soggetti collegati, dovrebbero essere esclusi dalla partecipazione quando, per l'obiettivo che perseguono, il loro luogo di stabilimento, la natura o l'ubicazione delle loro attività, l'Unione europea violerebbe il diritto internazionale o il diritto umanitario internazionale, come stabilito da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da una sentenza o da un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia.

Or. en

Emendamento 1192

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Orizzonte Europa esclude la partecipazione di imprese stabilite in un paese terzo che si promuove come centro finanziario off-shore o caratterizzato da una tassazione nulla o meramente nominale, non vi è un efficace scambio di informazioni con le autorità fiscali straniere, non vi è trasparenza per quanto riguarda le disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative, o non vi è l'obbligo di una presenza locale sostanziale;

Or. en

Emendamento 1193
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ***ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.***

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione.

Or. en

Emendamento 1194
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

Emendamento

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, **5 bis (nuovo), 5 ter (nuovo)** in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

Or. en

Emendamento 1195
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 1196
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere ammesse al finanziamento

Emendamento

Possono essere ammesse al finanziamento

le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.

le entità stabilite in uno Stato membro o in un Paese associato **e le organizzazioni internazionali che godano di una membership europea e che siano stabilite in uno Stato membro.**

Or. it

Motivazione

È necessario riconoscere il ruolo degli enti di ricerca legali alle organizzazioni internazionali e che hanno sede negli Stati membri poiché svolgono un ruolo essenziale nell'attrarre talenti.

Emendamento 1197

Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.

Emendamento

Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro, **o in un paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro**, o in un paese associato.

Or. fr

Emendamento 1198

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione **dell'autorità di gestione delegante.**

Emendamento

Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione **dello Stato membro che ha trasferito il denaro.**

Or. en

Emendamento 1199

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione.

Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

Emendamento

2. ***Fatta eccezione per i paesi a basso o medio reddito***, le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione. ***Per un elenco di paesi a basso reddito o reddito medio-basso ammissibili al finanziamento aggiunto a ciascun programma di lavoro adottato dalla Commissione*** e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

Or. en

Motivazione

Conformemente alla pratica prevista da Orizzonte 2020.

Emendamento 1200

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le organizzazioni internazionali possono beneficiare del finanziamento di un'azione se le loro sedi sono stabilite in uno Stato membro o un paese associato.

Or. en

Emendamento 1201

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro *adottato dalla Commissione*.

Emendamento

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro *tranne nei casi in cui le condizioni per la partecipazione dei soggetti giuridici degli Stati membri nei programmi di ricerca e innovazione del paese terzo siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione*.

Or. en

Emendamento 1202

Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Emendamento

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, *o in un paese e territorio d'oltremare di uno Stato membro*, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Or. fr

Emendamento 1203

Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Emendamento

3. I soggetti collegati **e i soggetti con un collegamento giuridico** possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1204
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tutte le azioni, **escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI**, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Emendamento

1. Per tutte le azioni, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1205
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús,
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tutte le azioni, **escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI**, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel

Emendamento

1. Per tutte le azioni, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1206

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tutte le azioni, ***escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI***, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Emendamento

1. Per tutte le azioni, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1207

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tutte le azioni, ***escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI***, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Emendamento

1. Per tutte le azioni, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1208

Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

1 bis. Il programma di lavoro spiega perché un'azione particolare deve essere finanziata con riferimento ai risultati di progetti specifici precedenti e alla situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali.

Or. en

Motivazione

I programmi di lavoro dovrebbero tenere conto della situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali. Contengono informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri, in particolare nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta. Se del caso i programmi di lavoro sono aggiornati.

Emendamento 1209

Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

1 bis. Il programma di lavoro spiega perché un'azione particolare deve essere finanziata con riferimento ai risultati di progetti specifici precedenti e alla situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 includeva la disposizione seguente, che sarebbe utile reintrodurre: "I programmi di lavoro tengono conto della situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali. Contengono informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri, in particolare nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta. Se del caso i programmi di lavoro sono aggiornati".

Emendamento 1210

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:

soppresso

(a) la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;

(b) sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.

Or. en

Motivazione

Non sono assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte

Emendamento 1211

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 1212

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.

Emendamento

3. Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, ***a titolo eccezionale e solo se dimostratamente*** necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.

Or. en

Emendamento 1213

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da **soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e**

Emendamento

(a) devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da **autorità pubbliche con le quali il Centro comune di ricerca ha stabilito attività di collaborazione nel quadro di un Memorandum of Understanding**

Or. it

Motivazione

Prevedere l'inclusione delle autorità pubbliche che già ora collaborano con JRC.

Emendamento 1214

Zdzislaw Krasnodebski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte.**

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 1215

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate,

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento **pubbliche**

subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

nazionali/regionali interessate. Previa autorizzazione del richiedente, le informazioni relative alla proprietà del marchio di eccellenza possono essere condivise su una banca dati pubblica.

Or. en

Emendamento 1216

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione *possono essere* condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione *sono* condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza, *attraverso un sistema comune di scambio delle informazioni, conformemente all'articolo 11.*

Or. en

Emendamento 1217

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la

valutazione *possono essere* condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

valutazione *saranno* condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza, *attraverso un sistema di scambio di informazioni comune, ex articolo 11.*

Or. it

Motivazione

Inserire obbligo di informazione.

Emendamento 1218

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". *Previa autorizzazione da parte del richiedente*, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento *interessate*, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione *fornite al comitato responsabile del programma e ai rappresentanti nazionali* possono essere condivise con le autorità di finanziamento *con competenze in materia di ricerca e innovazione nel proprio paese*, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Or. en

Emendamento 1219

Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione **possono essere** condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione **sono** condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Or. en

Emendamento 1220
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per far fronte al problema dell'eccesso di candidature, per una serie di inviti a presentare proposte si applicano le procedure di valutazione in due fasi.

Or. en

Emendamento 1221
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di **un invito congiunto**, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

In caso di **richieste presentate da consorzi per bandi congiunti, sempre che i requisiti minimi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento siano rispettati**, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di

un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Or. it

Motivazione

Riferimento puntuale ai consorzi e ai Paesi ammissibili.

Emendamento 1222

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Emendamento

Nel caso di inviti congiunti, ***i consorzi richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18, punto 2 del presente regolamento e*** devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Or. en

Emendamento 1223

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

Emendamento

(b) ***può essere utilizzata la procedura semplificata e/o accelerata e*** possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

Emendamento 1224
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. ***Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.***

Emendamento

3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze.

Emendamento 1225
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale

Emendamento

3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale

connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici **godono almeno dei diritti** di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso **e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze.** Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici **hanno il diritto** di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici **consultano il contraente e indagano sui motivi del mancato sfruttamento. In seguito a tale consultazione, l'amministrazione aggiudicatrice può imporgli di trasferire la proprietà o la licenza** dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 1226
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Disposizioni specifiche riguardanti la proprietà, i diritti di accesso e le licenze possono essere stabilite negli appalti pubblici per soluzioni innovative.

Or. en

Emendamento 1227
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Un'azione che ha beneficiato di un

Un'azione che ha beneficiato di un

contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, ***purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell'Unione contribuyente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.***

contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, ***anche per le stesse spese, a condizione che l'importo dei contributi non superi i costi totali dell'azione e che il finanziamento precedentemente ottenuto o richiesto sia dichiarato nelle successive domande. Le azioni finanziate da più di un programma devono essere conformi alle norme di tutti i programmi.***

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica essenziale per colmare le lacune di finanziamento che probabilmente permarranno, ad esempio, quando i fondi strutturali europei e per l'innovazione o il fondo per l'innovazione del sistema ETS sono utilizzati per attività di ricerca e innovazione. Con tale modifica il testo viene allineato alla proposta della Commissione per l'articolo 11.

Emendamento 1228 Patrizia Toia

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 198 del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 198 del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

La capacità finanziaria delle entità giuridiche o delle istituzioni di educazione superiore o secondaria la cui solidità è garantita da uno Stato membro o Paese associato.

Or. it

Motivazione

Semplificazione del sistema di garanzia.

Emendamento 1229

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato o quella degli istituti pubblici di istruzione secondaria e superiore.

Or. en

Emendamento 1230

Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.

4. In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato ***o di un soggetto con un collegamento giuridico.***

Or. en

Emendamento 1231

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

Emendamento

1. Le proposte sono **valutate sulla base della loro eccellenza; possono inoltre essere** valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

Or. en

Emendamento 1232
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Le proposte** sono **valutate** sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

Emendamento

1. **I progetti anonimi** sono **valutati da esperti esterni indipendenti dell'UE** sulla base dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 1233
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **eccellenza;**

Emendamento

soppressa

Or. en

Motivazione

Il presente criterio è inserito all'articolo 25, paragrafo 1, parte introduttiva, in modo da renderlo la base primaria per la valutazione.

Emendamento 1234
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *eccellenza;*

Emendamento

(a) *il valore alla base dell'idea di ricerca e il livello di probabilità di raggiungere risultati che contribuiscono alla competitività dell'industria.*

Or. en

Emendamento 1235
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *impatto;*

Emendamento

(b) *impatto sociale, scientifico, ambientale e/o economico in linea con le priorità politiche dell'Unione;*

Or. en

Emendamento 1236
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *impatto;*

Emendamento

(b) *impatto sociale, scientifico, climatico e/o economico;*

Or. en

Emendamento 1237

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) impatto;

Emendamento

(b) impatto *sociale, economico, ambientale e scientifico*;

Or. it

Motivazione

L'impatto deve essere meglio circostanziato nelle sue sfaccettature rilevanti per il programma Orizzonte Europa.

Emendamento 1238

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) impatto;

Emendamento

(b) impatto *sociale, scientifico e/o economico*;

Or. en

Emendamento 1239

Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) impatto;

Emendamento

(b) impatto, *ivi compreso l'impatto territoriale*;

Or. en

Emendamento 1240
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) impatto;

Emendamento

(b) impatto *sociale per l'Unione*;

Or. en

Emendamento 1241
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) eccellenza;

Or. en

Emendamento 1242
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(c bis) il loro contributo al
conseguimento di obiettivi politici
specifici e impegni dell'UE, in particolare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e l'accordo di Parigi;*

Or. en

Emendamento 1243
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) coerenza con le priorità dell'Unione, ivi compresi gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 1244
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici.

Or. en

Emendamento 1245
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) coerenza con le priorità dell'Unione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 1246
Jakop Dalunde

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) portata della diffusione e della disponibilità al pubblico dei risultati della ricerca e dei dati e sfruttamento più ampio possibile dei risultati.

Or. en

Emendamento 1247

Barbara Kudrycka, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'eccellenza scientifica rimane il criterio di valutazione principale per tutti gli inviti nel quadro di Orizzonte Europa. Tra le proposte che hanno superato le soglie applicabili e sono state giudicate ugualmente eccellenti, si considerano prioritarie quelle che assicurano un elevato valore aggiunto europeo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni, contribuendo direttamente ai criteri di "impatto" e di "qualità ed efficienza dell'attuazione":

– contributo al conseguimento di obiettivi politici specifici e impegni dell'UE;

– capacità di attrarre scienziati eccellenti e partner industriali di elevata qualità da paesi terzi;

– utilizzo delle infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE, in particolare attraverso il FESR;

– coinvolgimento di partner dei paesi

ammissibili all'allargamento.

Or. en

Emendamento 1248
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il comitato di valutazione classifica, ove necessario, le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base al punteggio ottenuto nella valutazione. La priorità è attribuita alle proposte che soddisfano i seguenti criteri:

a) contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

b) quelle che prevedono progetti di collaborazione su piccola scala per ampliare la partecipazione.

Or. en

Emendamento 1249
Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Soltanto laddove due o più progetti eccellenti ottengano la stessa classificazione, la differenziazione è effettuata applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b) o c).

Motivazione

This amendments is a clarification of AM 184 to underline that excellence remains the criteria for ERC and that only in the casses of equal ranking for excellent projects the conditionality from (b) and (c) will complement the excellence criteria and will be an added value. Also, paragraph 14 of the European Parliament resolution confirms that 'excellence' should remain the essential evaluation criterion across all three pillars of the FP, while noting the existing 'impact' and 'quality and efficiency of the implementation' criteria might help to indicate a project's added value to the EU.

Emendamento 1250
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, **lettera a)**.

Emendamento

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio **di eccellenza** di cui al paragrafo 1, **parte introduttiva**.

Or. en

Emendamento 1251
Françoise Grossetête, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Emendamento

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi, **così come gli adeguamenti previsti per garantire l'effettiva partecipazione delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare al presente programma, tenuto conto della loro**

lontananza e dei loro vincoli specifici.

Or. fr

Emendamento 1252
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Emendamento

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi, ***tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte.***

Or. en

Emendamento 1253
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 ***e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.***

Emendamento

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1254
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Le proposte includono una valutazione d'impatto rispetto al genere.*

Or. en

Emendamento 1255

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *L'equilibrio di genere e la presenza di donne coordinatrici sono tra i fattori di ordine di priorità delle proposte con lo stesso punteggio al di sopra della soglia di rilevanza.*

Or. en

Emendamento 1256

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francesc Gambús, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *La qualità dell'impatto dei progetti è fondamentale nella valutazione al di là dell'eccellenza del centro.*

Or. en